



COMUNE DI MERCATINO CONCA
Provincia di Pesaro e Urbino

Cap. 61013 - P.I. 00359270410 - C.F. 82001990413 - tel. 0541 970145/970516 - Fax 0541 970430
E-Mail comune.mercatino@provincia.ps.it

**BANDO ORDINARIO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA SOVVENZIONATA AMBITO: COMUNALE – GRADUATORIA: BIENNALE**

Al presente bando di concorso possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 1 – REQUISITI DI ACCESSO

L'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) Essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, o stranieri regolarmente soggiornanti titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale e/o altro documento analogo previsto dalle norme statali di settore che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo debitamente documentato;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Mercatino Conca;
- c) Non essere titolari, in tutto il territorio nazionale, di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Per abitazione adeguata, ai sensi dell'art 2 della L.R. 36/05 come unità si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:
 - mq. 30 per nucleo familiare composto da 1 persona;
 - mq. 45 per nucleo familiare composto da 2 persone;
 - mq. 54 per nucleo familiare composto da 3 persone;
 - mq. 63 per nucleo familiare composto da 4 persone;
 - mq. 80 per nucleo familiare composto da 5 persone;
 - mq. 90 per nucleo familiare composto da 6 o più persone;
- d) Avere un reddito di nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs n. 109/1998, non inferiore a euro 3.000,00 e non superiore ad euro 13.877,00 di valore ISEE riferito all'anno fiscale precedente. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie

monoparentali e pertanto in tal caso il valore ISEE non deve essere superiore ad euro 16.652,40:

- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

I requisiti sopra detti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di qui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'eventuale assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE L'ALLOGGIO

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione dei coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone coabitanti per motivi di lavoro.

Con riferimento alla lettera d) dei requisiti di accesso, qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'art. 2, comma 1° lett. c) della Legge Regionale 16 dicembre 2005, l'ISEE da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine, fermo restando eventuali diverse disposizione della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di qui alla lettera c) dei "Requisiti di accesso" anche da tutti i componenti del nucleo familiare di origine, inclusi i componenti del nuovo nucleo, a prescindere dal numero di domande presentate per l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 2- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Bando di Concorso deve essere redatta in bollo da euro 16.00 utilizzando ESCLUSIVAMENTE gli appositi moduli scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo: www.comune.mercatinoconca.pu.it o disponibili presso la sede municipale.

La domanda assume forma e contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e deve essere compilata in ogni sua parte.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

I candidati potranno avvalersi per la compilazione della domanda dell'assistenza delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini.

Le dichiarazioni rese e i documenti presentati saranno oggetto di controllo in una qualsiasi fase di formazione della graduatoria e sino all'assegnazione dell'alloggio.

In sede di assegnazione dell'alloggio il Comune effettuerà altresì un controllo su un numero di assegnatari non inferiore al 10%.

Art. 3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere consegnate a partire dal giorno 17 febbraio 2025 all'Ufficio Protocollo del Comune di Mercatino Conca – (che rilascia l'attestazione di ricevuta), ovvero spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo Piazza Rossini, 8 (PU) oppure con PEC comune.mercatinoconca@emarche.it, entro e non oltre ore 13:00 del 14 marzo 2025 a pena di esclusione.

Nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art.4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, previo controllo e verifica della completezza dei documenti previsti, inoltra l'intera pratica all'Unione Montana Montefeltro per l'avvio della procedura di formazione della graduatoria di assegnazione alloggi.

La commissione tecnica istituita presso l'Unione Montana Montefeltro procederà alla formazione della graduatoria nei modi e termini definiti agli artt. 7 e 8 del vigente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle pratiche inviate dal Comune, la competente commissione tecnica avvia l'istruttoria delle pratiche per la formazione della graduatoria

provvisoria e, per il tramite del Comune, può invitare il richiedente a completare le dichiarazioni o a presentare le documentazioni necessarie entro un termine massimo di 15 giorni.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) relativamente ai requisiti previsti per l'accesso: l'esclusione della domanda;
- b) relativamente alle altre condizioni soggettive ed oggettive: la mancata attribuzione del punteggio.

Secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi la commissione tecnica preposta approva la graduatoria provvisoria e la invia al comune emanatore del bando.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale della Commissione Unica presso l'Unione Montana Montefeltro, la quale verifica le condizioni di ammissibilità delle domande, la completezza e la regolarità della compilazione, l'esistenza della documentazione richiesta e assegna i punteggi sulla base del bando di concorso. La Commissione procede altresì, in ossequio al principio di celerità del procedimento, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a cura del Comune emanante il bando. Di essa il Comune dà notizia a ciascun concorrente unitamente alle modalità e ai tempi per la presentazione di eventuali osservazioni.

Art. 6 - GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminare le osservazioni e le controdeduzioni, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Commissione tecnica preposta formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata.

In caso di parità di punteggio la commissione tecnica preposta assegna la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (lettera A art. 5 Regolamento);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare,
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condivisioni, la commissione dà la precedenza ai nuclei con reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore partita si procede a sorteggio.

La graduatoria viene inviata dall'Unione Montana al Comune che ha emanato il bando affinché lo stesso se ne avvalga ai fini dei controlli e delle verifiche che precedono l'atto di assegnazione e alla successiva assegnazione degli alloggi disponibili.

La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo; i concorrenti possono impugnare la graduatoria al TAR nei modi e tempi stabiliti dall'ordinamento.

La graduatoria, conformemente a quanto deciso dal Comune, ha validità biennale.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.

Una quota fino ad un terzo degli alloggi disponibili, sarà riservata in favore dei soggetti appartamenti alle categorie sociali come da normativa vigente che sono stati ammessi alla graduatoria, a scorrimento secondo l'ordine in cui si sono collocati nella graduatoria stessa e, precisamente:

1. i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
2. i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
3. i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

L'assegnazione degli alloggi riservati annualmente alle categorie sociali previste dall'art. 20 quinquies c. 2 let. g) della L.R. 36/2005, segue le stesse modalità sopradescritte per la generalità delle assegnazioni.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione

entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Gli alloggi destinati alle categorie sociali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

Art. 8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione sezione di Pesaro secondo quanto previsto dall' art. 20 quaterdecies della L.R. 36/2005 e successive integrazioni .

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con Atto del Commissario Governativo adottato con poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 22.02.2019 e s.m.i.

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e sul sito web del comune all'indirizzo: www.comune.mercatinoconca.pu.it